



COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

COPIA - Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria

Prot. N. _____

Deliberazione N.54

Seduta del 27-09-2011

Oggetto: MODIFICA ALL'ART.162 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno **duemilaundici** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **20:35**, in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R.n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. **9** ed assenti, sebbene invitati, N. **6** Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

GIANNI MICHELE	P	OLIVA SALVATORE	A
BURGIO PAOLO	P	APARO SILVIO	P
GERMANO GIUSEPPE	A	TERRANOVA EMILIO	P
PELLIGRA SERGIO	A	CARRUBBA NELLO	P
SCORPO SEBASTIANO	A	CARPINTERI ANGELO	P
D'AQUINO GIUSEPPE	A	PORRELLO EUGENIO	P
CARPINTERI GIUSEPPE	P	CALAFIORE ANGELO	A
AUTERI BIAGIO	P		

Ai sensi dell'art. 20 - 3 comma - della L.R. n. 7/92 é stato diramato avviso di convocazione al **Sindaco MANGIAFICO PIETRO** il quale é presente.

Presiede l'adunanza il Presidente **BURGIO PAOLO** il quale con l'assistenza del Segretario Capo **D.ssa SPAGNA ANNA** accertata la legalità del numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/86, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 15 in carica 15 Presenti **9**
e pertanto dichiarata aperta la seduta che é Pubblica.

Preliminarmente si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento sono presenti 13 consiglieri ed assenti 2 cioè i consiglieri Oliva e Calafiore;

Che prima della votazione si sono allontanati i Consiglieri Germano, Pelligra, Scorpo e D'Aquino portando il numero dei Consiglieri presenti a 9, i quali presenti al momento della votazione vengono riportati nel frontespizio del presente provvedimento, per l'esatta individuazione, in via informatica, del Consigliere anziano che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale.

Il Consiglio passa alla trattazione dell'argomento.

Il Presidente, dopo una breve relazione, dà lettura del dispositivo proposto dall'ufficio. Quindi, non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, mette a votazione la proposta di deliberazione, per come avanzata dall'ufficio, che viene approvata all'unanimità dei 9 Consiglieri presenti e votanti.

Si dà atto, infine, che dopo la votazione rientrano i Consiglieri Scorpo, Pelligra, D'Aquino e Germano portando il numero dei Consiglieri presenti a 13, essendo 2 i Consiglieri assenti, cioè i Consiglieri Oliva e Calafiore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale approvato con propria deliberazione n. 08 del 23.02.2010;

VISTO l'art. 162 del sopracitato Regolamento di P.M che limita il diritto d'uso dei manufatti funebri comunali o privati costruiti su suolo in concessione, oltre al concessionario, al coniuge agli ascendenti e discendenti in linea retta dello stesso entro il 4° grado, senza distinzioni di sesso fino al completamento del sepolcro, nonché ad eredi universali testamentari;

CCONSIDERATO CHE il suddetto articolo limita la fruizione di tali sepolcri ostacolandone l'uso da parte di parenti non ascendenti né discendenti ed ai rispettivi coniugi;

CHE a tal proposito si ritiene opportuno modificare il vigente regolamento, nell'art. 162 sopracitato per il fine soprarichiamato modificandolo così come segue :

"ART. 162

Il diritto d'uso dei manufatti funebri comunali o privati costruiti su suolo in concessione, s'intende esteso fino al completamento del sepolcro, oltre che al concessionario ed al proprio coniuge, anche a parenti ed affini degli stessi entro il 4° grado, nonché ad eredi universali testamentari."

RITENUTO pertanto, necessario approvare l'art. 162 del regolamento di polizia mortuaria come sopra modificato;

VISTO l'allegato parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/00;

VISTO l'Ord. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

VISTO l'esito della esperita votazione;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si vogliono integralmente riportati:

- Approvare, la " Modifica all'art. 162 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria", così come segue :

"ART. 162

Il diritto d'uso dei manufatti funebri comunali o privati costruiti su suolo in concessione, s'intende esteso fino al completamento del sepolcro, oltre che al concessionario ed al proprio coniuge, anche a parenti ed affini degli stessi entro il 4° grado, nonché ad eredi universali testamentari."

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Apato Donato


PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto.

Solarino, - 1 AGO. 2011

IL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Ing. Lorenzo F. Milazzo



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente

F.to BURGIO PAOLO

Il Consigliere anziano

F.to GIANNI MICHELE

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa SPAGNA ANNA

Il presente atto é in pubblicazione all'Albo online del Comune per gg. 15 consecutivi dal 23-10-2011 al 06-11-2011 col n. 1175 del Reg. pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

F.to TARANTELLLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa SPAGNA ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo online di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal giorno 23-10-2011 al giorno 06-11-2011, ai sensi della vigente normativa in materia e che contro la stessa non, furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 07-11-2011

IL MESSO

F.to TARANTELLLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91;

Dalla Residenza Municipale, li 7-11-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

E' copia conforme all'originale
Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPAGNA ANNA



COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

N. hh6 reg. delle pubblicazioni
affisso all'Albo Pretorio il
dal 29-03-2010 al 13-06-2010
IL MESSO COMUNALE
Deliberazione N.8

Prot. N. _____

Seduta del 23-02-2010

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.14/2002.

L'anno **duemiladieci** addì **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **20:20**, in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R.n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. **14** ed assenti, sebbene invitati, N. **1** Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

GIANNI MICHELE	P	OLIVA SALVATORE	P
BURGIO PAOLO	P	APARO SILVIO	P
GERMANO GIUSEPPE	P	TERRANOVA EMILIO	P
PELLIGRA SERGIO	P	CARRUBBA NELLO	P
SCORPO SEBASTIANO	P	CARPINTERI ANGELO	P
D'AQUINO GIUSEPPE	P	PORRELLO EUGENIO	P
CARPINTERI GIUSEPPE	P	CALAFIORE ANGELO	P
AUTERI BIAGIO	A		

Ai sensi dell'art. 20 - 3 comma - della L.R. n. 7/92 é stato diramato avviso di convocazione al **Sindaco MANGIAFICO PIETRO** il quale _____ é presente.

Presiede l'adunanza il Presidente **BURGIO PAOLO** il quale con l'assistenza del Segretario Capo **D.ssa SPAGNA ANNA** accertata la legalità del numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/86, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 15 in carica 15 Presenti 14
e pertanto dichiarata aperta la seduta che é Pubblica.

Il Cons. Gianni interviene secondo i contenuti dell'allegato discorso.

Il Cons. Oliva chiede quanto costa il cambio di tomba.

Il Geom. Aparo Donato, presente in aula per delega dell'Ing. Milazzo, Capo Settore LL.PP. ed urbanistica, risponde al cons. Oliva.

Il Cons. Scorpo accoglie positivamente i contenuti delle modifiche in specie per la possibilità di creare nuovi posti in sopraelevazione. Chiede di conoscere quante richieste di aree cimiteriali siano state presentate. Dice che 5 posti sono molto alti e che propende per quattro, tuttavia ove la maggioranza mantenga la posizione, non voterà contrario. Infine chiede se sia possibile dimezzare la quota da pagare in caso di successione.

Il Geom. Aparo chiarisce che il pagamento è dovuto soltanto se più coeredi vogliono cedere la loro parte ad uno solo tra di loro, quindi quando si tratta solo di eredità non si applica il pagamento del prezzo stabilito per la sub-concessione.

Il Cons. Aparo chiede le motivazioni per cui vengono dati solo 15 gg. di tempo per effettuare il pagamento, chiede inoltre se si può aggiungere la possibilità, per alcuni casi particolari, di rateizzarlo.

Il Geom. Aparo chiarisce il primo punto e per il secondo dice che c'è in materia una delibera di Giunta.

I Consiglieri Scorpo ed Aparo propongono di citare la delibera di Giunta nel regolamento.

Il Cons. Terranova dice che il vecchio regolamento all'art. 164 cita come riferimento l'art. 163 anziché il 162. Poi aggiunge che all'art. 201 è stato aggiunto il parere igienico-sanitario anche per i lavori straordinari e non si comprende il perché.

Il Geom. Aparo chiarisce le motivazioni.

Il Cons. Scorpo chiede chiarimenti sull'art. 264, che gli vengono dati dal Geom. Aparo.

Il Cons. Terranova dice che, visto che solo oggi ha visione del regolamento, si asterrà, con invito al Presidente del Consiglio per il futuro, quando si tratta di regolamenti così importanti, di inviare copia degli atti ai capigruppo preventivamente.

Dopo breve discussione da parte di diversi consiglieri sulla possibilità di rateizzazione, il cons. Gianni propone un emendamento, cioè aggiungere al Regolamento l'art. 270 del seguente tenore: "Fare propri i contenuti della deliberazione della G.M. n°220 del 05.12.2008 nella parte relativa alla rateizzazione dei pagamenti inerenti i colombari, la cui disciplina resta determinata come di seguito:

-concedere la possibilità di rateizzare la spesa complessiva in 6/12/18 mesi ognuna comprensiva degli interessi legali e sempre con l'onere della polizza fidejussoria di garanzia;

-dare atto che rimane propria facoltà concedere la possibilità di deroga a quanto stabilito nel superiore punto, a persone che lamentano disagi economico-sociali tali da non poter aderire alle richieste di pagamento o alle forme di rateizzazione di cui sopra, a mezzo di una diversa e particolare rateizzazione anche senza l'onere della polizza fidejussoria di garanzia, subordinando però la stipula contrattuale al completo pagamento delle somme dovute, fermo restando l'obbligo di produrre idonea documentazione da cui si evince che il reddito posseduto, in riferimento ai rispettivi nuclei familiari, non superi il minimo vitale di cui alla circolare dell'Assessorato EE.LL. n°8 del 27.06.1996 e s.m.i. e del D.A. n°867/S7 del 15.04.2003.

Il Presidente mette ai voti la proposta di emendamento presentata dal cons. Gianni, che viene approvata dai 14 consiglieri presenti, con 13 voti favorevoli ed 1 astenuto.

Di seguito il Presidente propone di approvare le modifiche al regolamento per come proposte dall'ufficio, con l'emendamento approvato, nel testo definitivo risultante dall'allegato Regolamento composto di n°270 articoli.

La proposta viene approvata dai 14 consiglieri presenti con 13 voti favorevoli ed 1 astenuto, cioè il cons. Terranova.

Il Presidente mette ai voti l'esecutività del provvedimento, per essere al più presto operativo, che viene approvata dai 14 consiglieri presenti con 13 voti favorevoli ed 1 astenuto, cioè il cons. Terranova.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale approvato con propria deliberazione n. 14 del 26.03.2002;

PRESO ATTO che il cimitero comunale ad oggi non ha più disponibilità di aree per la costruzione di tombe e cappelle;

CHE nonostante sia stato avviato l'iter per il suo ampliamento si rende necessario dettare nuove regole al fine di avere un'utilizzazione più intensiva di dette aree:

CHE a tal proposito si ritiene opportuno modificare il vigente regolamento, nell'obiettivo principale di razionalizzare l'utilizzazione delle aree per tombe e cappelle;

CHE contestualmente a quanto sopra si intendono apportare altre modifiche meglio evidenziate nell'allegato regolamento;

RITENUTO pertanto, necessario approvare l'allegato regolamento di polizia mortuaria modificativo a quello approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 26.03.2002;

VISTA la L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.;

VISTO l'allegato parere tecnico favorevole, reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n.267/00 reso in data 27.01.2010;

VISTO l'emendamento presentato in aula;

DATO ATTO che il parere tecnico sui contenuti dello stesso emendamento è reso nella deliberazione di G.M. n. 220 del 05.12.2008, che il Consiglio in parte ha fatto propria;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

VISTO l'esito delle esperite votazioni;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si vogliono integralmente riportati:

- Approvare, le " Modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria", consistente nelle variazioni evidenziate mediante sottolineatura, nell'abrogazione dell'art. 232 e nell'inserimento dell'art. 270, derivante dall'emendamento presentato in aula, come da regolamento allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale approvato con propria deliberazione n. 14 del 26.03.2002;

PRESO ATTO che il cimitero comunale ad oggi non ha più disponibilità di aree per la costruzione di tombe e cappelle;

CHE nonostante sia stato avviato l'iter per il suo ampliamento si rende necessario dettare nuove regole al fine di avere un'utilizzazione più intensiva di dette aree;

CHE a tal proposito si ritiene opportuno modificare il vigente regolamento, nell'obiettivo principale di razionalizzare l'utilizzazione delle aree per tombe e cappelle;

CHE contestualmente a quanto sopra si intendono apportare altre modifiche meglio evidenziate nell'allegato regolamento;

RITENUTO pertanto, necessario approvare l'allegato regolamento di polizia mortuaria modificativo a quello approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 26.03.2002;

VISTA la L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.;

VISTO l'allegato parere tecnico favorevole, reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n.267/00;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

VISTO l'esito della esperita votazione;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si vogliono integralmente riportati:

- Approvare, le " Modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria", consistente nelle variazioni evidenziate mediante sottolineatura e nell'abrogazione dell'art. 232 come da regolamento allegato;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Apario Donato)

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto.

Solarino, 27/1/10



L'INGEGNERE CAPO

Ing. Lorenzo F. Milazzo

Era dal 2002 che non si aggiornava a Solarino il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Il Consiglio Comunale è chiamato a dare risposta a due esigenze generali.

La prima esigenza riguarda la garanzia che nelle tombe e cappelle possano riposare oltre ai parenti sino al IV grado anche altre persone care a chi ha avuto la concessione a costruire, quali eredi universali testamentari (art.162).

Conosciamo bene l'oramai diffusa presenza di nuovi legami d'affetto allorquando la moglie o il marito sono defunti: così si diviene compagni o partner senza necessariamente sposarsi di nuovo e senza però avere riconosciuti gli uni verso gli altri i diritti che solo il matrimonio garantisce. Si consideri altresì gli immigrati soprattutto comunitari (siano essi famiglie intere o singole badanti) che divengono un tutt'uno con la famiglia ospitante.

In tutti questi casi pur non essendoci relazioni di parentela con i concessionari delle tombe, i compagni, le compagne hanno invece costruito delle relazioni d'affetto forti e durature. Di fronte a questi molteplici casi, le norme comunali non permettevano d'avere riconosciuto il diritto di essere sepolti accanto alle persone care con le quali si è condiviso un ultimo tratto di vita. Il nuovo articolo 162 pone fine a questa *differenziazione d'affetti* anche in assenza di legami matrimoniali o di parentela. Si tratta di una norma tesa a garantire massima libertà civile.

La seconda esigenza nasce dall'oramai prossimo esaurimento degli spazi concedibili di edificazione per tombe all'interno del Cimitero, ancorché si stia già lavorando in Consiglio per il suo allargamento. Si tratta di autorizzare la costruzione di tombe più alte che possano contenere fino a cinque ordini di posti. L'articolo 212 norma in maniera precisa tale possibilità passando da tre metri d'altezza (oltre a eventuali fregi) a 4,5 metri rispetto al marciapiede (oltre sempre a possibili decori).


A questa norma è collegata la possibilità d'assegnare un secondo suolo per tombe per costruirvi in aderenza a condizione che ci siano già al momento della richiesta di concessione i nomi dei - si spera - molto futuri assegnatari e che questi siano almeno 6.

In altre parole, l'articolo 167 interrompe così l'andazzo di poter fruire di due posti tomba per poi potervi allocare magari solo due spazi: insomma basta alle cosiddette tombe aperte che consumavano parecchio suolo cimiteriale.

Oltre alle descritte esigenze, l'articolo 251 del regolamento mette la parola fine alla commercializzazione dei loculi comunali tra privati. Infatti, chi avesse acquisito un loculo e poi dovesse decidere per i più svariati motivi di doversene disfare allora può rivenderlo al Comune, non essendo più possibile la pratica del passaggio diretto tra privati.

Per le ragioni anzi dette, a nome del gruppo dell'UDC - che rappresento - saluto favorevolmente le modifiche al regolamento di Polizia Mortuaria. Ringrazio inoltre quanti Vi hanno lavorato. Desidero soprattutto sottolineare che allorquando si dialoga senza preconcetti (e dunque senza frapporte decisioni prese prima di iniziare ad affrontare le tematiche) allora si possono raggiungere buoni risultati per la collettività.

Grazie, Presidente.





COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Modifiche al Regolamento Cimiteriale
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.03.2002
(Come emendato in aula)

Il Tecnico-Redattore

Geom. Aparo Donato

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

INDICE

- Titolo 1° : Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
- Titolo 2° : Rinvenimento di parti di cadavere
- Titolo 3° : Periodo di osservazione dei cadaveri
- Titolo 4° : Deposito di osservazione
- Titolo 5° : Tipo di feretro
- Titolo 6° : Trasporto dei cadaveri
- Titolo 7° : Riscontro diagnostico
- Titolo 8° : Rilascio dei cadaveri a scopo di studio
- Titolo 9° : Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
- Titolo 10° : Trattamento per la conservazione dei cadaveri
- Titolo 11° : Camera Mortuaria
- Titolo 12° : Sala di autopsie
- Titolo 13° : Ossario Comune
- Titolo 14° : Fosse per inumazione
- Titolo 15° : Inumazione
- Titolo 16° : Tumulazione
- Titolo 17° : Cremazione
- Titolo 18° : Cinerario Comune
- Titolo 19° : Esumazione ed estumulazione
- Titolo 20° : Costruzione cimiteri - Piani cimiteriali - Disposizioni tecniche generali
- Titolo 21° : Nulla Osta Cimiteriali
- Titolo 22° : Diritto d'uso - estensione diritto d'uso
- Titolo 23° : Disciplina procedimento amministrativo per la concessione di suolo cimiteriale e per aggiunta di suolo sia ai privati cittadini che ad Enti civili e religiosi per la costruzione di manufatti funebri
- Titolo 24° : Disciplina procedimento tecnico per le costruzioni nelle aree cimiteriali
- Titolo 25° : Autorizzazioni edilizie
- Titolo 26° : Norme per l'esecuzione dei lavori
- Titolo 27° : Lavori di manutenzione straordinaria
- Titolo 28° : Lavori di ordinaria manutenzione
- Titolo 29° : Retrocessione di aree e di loculi al Comune - Sub concessione di suolo su cui insistono manufatti funebri privati
- Titolo 30° : Soppressione dei cimiteri
- Titolo 31° : Giardinaggio e nettezza
- Titolo 32° : Ordinamento dei cimiteri

TITOLO 1°

Il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie 27.7.1934, al D.P.R. 10.9.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costituzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1

1 - Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2 - Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio e per mezzo di strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

3 - Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatti altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 2

La denuncia di morte deve essere fatta all'Ufficio di stato civile il più presto possibile e comunque non oltre 24 ore dal presunto decesso.

L'obbligo di denuncia compete ai capi di famiglia, istituti, ospedali, ovvero di altre collettività.

In caso di assenza o mancanza di parenti, l'obbligo compete al medico ovvero a chiunque abbia assistito al decesso.

Nella denuncia devono essere indicate: il sesso, l'età, lo stato civile, l'attività, il domicilio, la paternità, la maternità, la cittadinanza, la data di eventuale matrimonio.

Inoltre, la richiesta dell'autorizzazione di sepoltura di cadaveri va inoltrata ai competenti uffici di Polizia Mortuaria, dopo che si sia proceduto alla dichiarazione della morte di una persona secondo le modalità prescritte dalla legge.

ART. 3

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2 - Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.18/1;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, dove il Comune è tenuto a disporre;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune degli indigenti, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art.14;
- f) l'inumazione in campo comune;
- g) la cremazione;
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- l) il feretro delle salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

Nel caso di decesso di persona priva di assistenza, chiunque ne abbia notizia deve darne immediata comunicazione al Sindaco.

- a) i medici devono denunciare al Sindaco la causa che ha determinato la morte dei loro assistiti.
-

b) Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte compete al medico necroscopico.

c) Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. n.185 del 13.12.1964.

d) l'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. Il risultati sia dell'autopsia che dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per eventuali rettifiche sulla scheda di morte.

ART. 4

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità (D.M. del 15.12.1990), il Comune deve darne informazione immediata all'Autorità Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

ART. 5

~~Qualora possa esistere dubbio di decessi per causa delittuosa, il medico necroscopico o il sanitario che ha redatto il certificato di morte deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art.365 del c.p. e art.4 del c.p.p.~~

A compiuto accertamento della morte dovuta a causa non delittuosa l'ufficiale di stato civile rilascia il permesso di seppellimento.

ART. 6

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Autorità Sanitaria competente. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dal successivo art.16.

ART. 7

Presso il Cimitero deve essere tenuto e conservato un registro con l'elenco dei deceduti e relative cause di morte. Inoltre, è tenuto, a secondo dei casi di supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 perché possa essere permesso agli addetti fornire informazioni in ordine cronologico sulle sepolture cimiteriali.

Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio stabilito dall'Amministrazione Comunale:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento, del regolamento nazionale di P.M. e delle disposizioni funzionali in materia di Polizia Mortuaria decretate dagli istituti di competenza;

ART. 8

Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art.74 R.D. n.1218 del 09.07.1939 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

ART. 9

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane e che all'ufficiale di stato civile non siano dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

ART. 10

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART. 11

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'autorità sanitaria territoriale di competenza, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ad il peso del feto.

TITOLO 2 °

RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE

ART. 12

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere e/o resti mortali ovvero ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza nonché all'Autorità Sanitaria locale competente per territorio.

ART. 13

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Autorità Sanitaria competente, incarica per l'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria, perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 14

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art.141 del Regio Decreto n.1238 del 9 luglio 1939 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 15

Anche per i rinvenimenti di cui al precedente art.11 occorre l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del luogo ove è avvenuto il ritrovamento.

TITOLO 3 °

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 16

In via ordinaria, fino a 24 ore dal momento della morte, nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, ne essere tumulato, inumato o cremato.

ART. 17

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento e nei casi nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore ai 20 minuti.

ART. 18

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, su proposta del medico nominato dall'autorità sanitaria competente, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore come da cap. Il DPR n.285/90.

ART. 19

Nei casi di morte improvvisa ovvero quando ricorrano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal precedente articolo.

ART. 20

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 21

Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico nominato dall'autorità sanitaria competente (art.18 capo IV DPR 285/90).

TITOLO 4 °

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

ART. 22

Nell'ambito dei cimiteri deve esserci un locale distinto dall'obitorio per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazione inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
-

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per l'eventuale riconoscimento.

ART. 23

I depositi di osservazione possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali ed altrui Istituti Sanitari in particolare edificio rispondente allo scopo per l'ubicazione e per requisito igienici.

ART. 24

Le salme di persone decedute per malattia infettiva diffusiva, trasportate in osservazione nei depositi del cimitero a tanto adibiti, devono essere poste in apposito locale separato. I depositi di osservazione e gli obitori devono disporre di celle frigorifere nella misura di una per ogni 100.000 abitanti (art.15, comma 2^a, capo 3^a, DPR n.285/90)

ART. 25

Il mantenimento in osservazione di salme di persone a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, trasportate in osservazione nei depositi a tanto adibiti, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dalla Unità Sanitaria competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del DPR 185 del 13.1.1964.

ART. 26

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte degli addetti, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

TITOLO 5 °

TIPO DI FERETRO

ART. 27

Per il trasporto all'estero o dall'estero, o da Comune a Comune per distanza superiore a 100 chilometri, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metalli l'altra di legno massiccio o viceversa. La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco su tutta la superficie delle zone di contatto e tra le due casse, sul fondo, deve essere interposto uno strato o di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente biodegradabile riconosciuto idoneo.

ART. 28

In mancanza dell'interessamento di terzi, il Comune fornisce gratuitamente la cassa per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai servizi sociali di appartenenza delle circoscrizioni sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. Detta dichiarazione viene trasmessa al Comune a cura dell'Autorità Sanitaria competente o dalla Direzione del Cimitero e l'accertamento è effettuato dai vigili urbani.

ART. 29

Lo spessore di lamiera della cassa metallica, se di zinco non deve essere inferiore a 0,66 millimetri, e di piombo a 1,5 millimetri.

ART. 30

Lo spessore della tavola della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 millimetri. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo del numero di 5 nel senso della larghezza fra loro congiunte ad incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovano su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di sol pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formati il fondo.

Il coperchio dovrà essere congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte a distanza di 20 cm, il fondo sarà assicurato, inoltre, con collante di sicurezza e duratura presa e chiodi disposti in 20 cm. in 20 cm.

ART. 31

La cassa già confezionata, sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. Qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art.77 III comma del DPR n.285/90, una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas di putrefazione o se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido di trasporto, la cerchiatura è da ritenere superflua (art.9/2 circ.24/93M.S.)

Lo spessore delle tavole per la cassa d'inumazione non deve essere inferiore a 2 cm.

Le tavole del fondo, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero massimo di 5 nel senso della larghezza, tra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti in 20 cm, in 20 cm. ed assicurato con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle tavole laterali mediante viti disposte in 40 cm, in 40 cm.

La pareti laterali della cassa devono essere congiunte tra loro ad incastro continuo e saldate con buon mastice.

ART. 32

E' vietato l'uso di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.

ART. 33

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno, deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto

del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

ART. 34

Le casse da utilizzarsi per il trasporto da Comune a Comune per distanza superiore a 100 chilometri, possono essere costituite in materiale diverso dallo zinco o dal piombo allorché la sostituzione è autorizzata dal Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Dagli stessi Organismi devono essere prescritte le caratteristiche che devono avere il diverso materiale issato.

ART. 35

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del costruttore.

TITOLO 6 °

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 36

Il trasporto dei cadaveri al cimitero prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni dell'art.34 del presente Regolamento, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 37

Quando la denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuato osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta a, prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 38

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

ART. 39

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria competente salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

ART. 40

I trasporti funebri effettuabili nell'ambito territoriale di pertinenza del Comune, sono disciplinati dal regolamento dei trasporti funebri.

Tale regolamento sarà disciplinato dalle norme di cui agli articoli iscritti al capo IV trasporti dei cadaveri del DPR 285/90.

TITOLO 7 °

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 41

Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte a riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961 n.83, i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari,

nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i Direttori o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

ART. 42

Il medico dell'autorità sanitaria competente può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusa o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussiste il dubbio sulle causa di morte (art.37 capoverso V DPR n.285/90).

ART. 43

Il riscontro diagnostico è eseguito dallo anamopatologo alla presenza del primario o del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie, negli ospedali o nell'obitorio, evitando mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

ART. 44

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

ART. 45

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore.

ART. 46

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte.

ART. 47

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta di urgenza al Sindaco ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.

ART. 48

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'anatomopatologo deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO 8 °

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO.

ART. 49

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati a norme dell'articolo 32 del T.U. delle legge sulla Istruzione Superiore n.1592 del 31 agosto 1933 all'insegnamento ad alle indagini scientifiche, deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli artt.15 e 18 del presente Regolamento.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

ART. 50

I Direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare, in apposito registro, le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma del precedente art.47, indicando specificamente per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca, sia negli Istituti anatomici che nei musei

anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri Istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli Istituti anatomici.

ART. 51

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dal sanitario responsabile nominato dall'autorità sanitaria competente, sempreché nulla osti da parte degli aventi diritto.

ART. 52

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

ART. 53

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art.47, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

ART. 54

Il medico nominato dall'autorità sanitaria competente, su richiesta dei Direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'Istituto Universitario, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

ART. 55

Le ossa elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal Direttore della sala anatomica che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

ART. 56

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero.

ART. 57

E' vietato il commercio di ossa umane.

TITOLO 9 °

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ART.58

La disciplina dei prelievi da parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è quella di cui alla legge n.644 del 2 dicembre 1975 e successive modificazioni.

TITOLO 10 °

TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 59

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti sotto il controllo del sanitario responsabile nominato dall'autorità sanitaria competente o da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e l'ora in cui si effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
-

ART. 60

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del DPR n.185 del 13 febbraio 1964, in quanto applicabili.

ART. 61

Il trattamento antiputrefattivo si effettua mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 ecc. formalina F.U. ed è eseguito dal medico responsabile nominato dall'autorità sanitaria competente e da suo delegato dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui ai precedenti artt.15 e 18.

TITOLO 11 °

CAMERA MORTUARIA

ART. 62

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta di feretri prima dei seppellimento.

ART. 63

La camera mortuaria deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

ART. 64

Nel caso in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione funziona come tale la camera mortuaria. In tale caso il corpo deve essere posto nelle condizioni di poter assicurare la sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 65

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte verso una superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di mt.2 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice o smalto o da altro materiale facilmente lavabile.

Il pavimento, costituito anch'esso di materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato anche il facile ed innocuo smaltimento.

TITOLO 12 °

SALA DI AUTOPSIE

ART. 66

Fermo restando le disposizioni di cui all'art.45 del DPR n.285 del 10 settembre 1990, la sala di autopsia ha lo scopo di apprestare i locali ed i mezzi adatti per:

- a) autopsie e/o visite esterne dei cadaveri d'individui inviati dall'Autorità Giudiziaria nel periodo istruttori
 - b) autopsie richieste da privati
 - c) riscontri diagnostici per il controllo della diagnosi di morte o per il chiarimento di quesiti chimico-scientifici
 - d) trattamento conservativo antiputrefattivo e per il prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico.
-

ART. 67

All'atto della ricezione di un cadavere, che deve essere sempre giustificata da regolare ordinanza dell'Autorità richiedente, devono essere segnati su apposito registro la data, l'ora, il cognome e nome e tutte le altre generalità dell'individuo al quale il cadavere appartiene ed inoltre la provenienza (ospedale, strada ecc.ecc.) e l'Autorità che ne ha richiesto la ricezione. Nel caso che il cadavere appartenga a persona ignota, ciò dovrà essere specificatamente indicato.

ART. 68

All'arrivo di un cadavere ignoto, l'A.G. curerà che un perito rilievi e consegni con apposito verbale, tutti quei dati che possono essere ritenuti utili per una futura identificazione (fotografie, impronte dattiloscopiche ecc.). Copie delle fotografie eseguite saranno inviate dall'A.G. ai giornali cittadini affinché pubblicandole si possa accertare l'identità dello sconosciuto.

ART. 69

Il cadavere dovrà essere mostrato nella apposita sala a coloro che ritengono di poterlo identificare alla presenza dell'A.G. competente, si provvederà a stilare apposito verbale nel caso questo avvenga.

ART. 70

La conservazione del cadavere avrà termine quando l'A.G. ne disporrà l'interro.

ART. 71

Nella manipolazione del cadavere è necessario avere la massima cura perché non si producano lesioni di sorta ed anche perché nulla vada disperso delle aperture naturali.

ART. 72

Bisogna astenersi da qualsiasi lavaggio anche parziale del cadavere tenuto a disposizione del magistrato e parimenti astenersi dal radergli i capelli ed i peli.

ART. 73

Nel caso il cadavere appartenga ad individuo deceduto a seguito di malattia sospetta di essere contagiosa o a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, occorre attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite e deposto nella apposita sala o, se il caso, nella apposita cella frigorifero.

ART. 74

Nei casi di cadaveri da sottoporre ad autopsia e/o visita esterna e questa è fissata per lo stesso giorno della ricezione, sarà sufficiente depositare il cadavere, fino all'ora stabilita in un ambiente con temperatura tra i 5 ed i 10 gradi.

Se l'operazione è fissata per altro giorno si provvederà a riporlo nella cella frigorifero, fermo restando che sia già trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Appena introdotto il cadavere nella cella frigorifero si deve segnare nel registro di cui al precedente art.65, in corrispondenza delle notizie già segnate, il numero della cella occupata.

ART. 75

Fissato il giorno e l'ora dell'autopsia e/o visita esterna, si farà disgelare il cadavere (se conservato in frigo) che verrà deposto sul tavolo anatomico in attesa dell'A.G. e del perito settore.

ART. 76

Nel registro di cui all'art.67 del presente regolamento, si segnerà inoltre, la data e l'ora in cui è stata eseguita l'autopsia e/o visita esterna, l'Autorità che ne ha disposto l'esecuzione, il nome del perito settore, la causa di morte quando la si sia accertata. Si dovrà, inoltre, annotare se è stata richiesta analisi o perizia

tossicologica.

ART. 77

Terminata l'autopsia o visita esterna, l'Autorità che l'ha richiesta rilascia per iscritto il provvedimento che dispone per l'interro, mentre il perito settore stila la scheda di morte ISTAT. Di tali provvedimenti si deve menzione nel precisato registro di cui all'art.65 del presente regolamento di P.M.. Nel suddetto registro dovrà essere inoltre annotato il cimitero dove il cadavere sarà seppellito.

TITOLO 13°

OSSARIO COMUNE

ART. 78

In ogni cimitero devono esserci uno o più ossari destinati a raccogliere le ossa rinvenute delle esumazioni d'ufficio.

L'ossario deve consistere in una cripta sotterranea ermeticamente chiusa con botola mobile, munita all'interno, della scala di discesa.

Nel caso inspecie il cimitero comunale sin dalle sue origini ha identificato come ossario comune la cripta chiusa con botola posta all'interno della chiesetta del viale centrale.

TITOLO 14°

FOSSE PER INUMAZIONE

ART. 79

I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione all'aperto ed allo scoperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello di falda freatica.

ART. 80

I campi d'inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 81

Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e morte del defunto.

ART. 82

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e, quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 83

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,25 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altro almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 84

Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone di età sotto i 10 anni devono avere una profondità non

inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt.1,50 e una larghezza di mt.0,50 e devono distare l'una dall'altra di almeno mt.0,50 da ogni lato.

Le fosse comuni o campi comuni sono individuate nei campi " K ".

TITOLO 15 °

INUMAZIONE

ART. 85

Le operazioni di polizia mortuaria (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, trasferimento di resti mortali nell'ambito cimiteriale) nelle strutture ed aree direttamente gestite dal Comune sono obbligatoriamente eseguite dal personale comunale, previo pagamento dei diritti di cui alla vigente tariffa stabilita da deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 86

Nelle aree ovvero strutture gestite da soggetti privati, Arciconfraternite, Associazioni o Enti, le operazioni di polizia mortuaria sono eseguite dal personale comunale o di operatori con idonea qualifica previo il pagamento dei diritti di cui alla vigente tariffa.

Il costo reale del personale comunale o di operatori di idonea qualifica secondo la disciplina prevista con successivo art. 88, utilizzato per l'operazione di polizia mortuaria richiesta è determinato dall'Amministrazione con una percentuale di copertura del costo degli operatori al 100%.

ART. 87

Per quanto riguarda le operazioni di Polizia Mortuaria (inumazioni, esumazioni, estumulazioni e tumulazioni) che si svolgono in aree private è consentito ai Sodalizi, Arciconfraternite e Congreghe di utilizzare personale non comunale dotato di idonea qualifica ed inserito nelle Liste U.P.L.M.O., ogni qualvolta il richiedente lo ritenga opportuno. In questo caso la prestazione d'opera è a carico dei richiedenti restando escluso il Comune da ogni obbligo nei confronti delle parti.

Ciascun operatore, comunale e non, deve essere tassativamente munito, durante l'orario di servizio, di apposito cartellino di riconoscimento.

Le operazioni di P.M. saranno programmate ed eseguite dal Servizio Comunale seguendo rigidamente l'ordine cronologico cimitero per cimitero dell'orario di arrivo delle salme al Cimitero per quanto riguarda l'inumazione o la tumulazione e quello della data dei tempi di scadenza per quanto riguarda la esumazione o la estumulazione rispettivamente negli ambiti pubblici e privati.

Le Arciconfraternite o altri Sodalizi ovvero Associazioni, devono tenere apposito registro degli Operatori non Comunali che effettuano operazioni di P.M..

ART. 88

L'operatore comunale deve controllare i dati contenuti nella boccettina da porre all'interno del feretro in caso di inumazione o tumulazione, ovvero posta all'interno del feretro in caso di esumazione o estumulazione.

ART. 89

Prima dell'inumazione, un'apposita boccettina recante le generalità del defunto ed il numero d'ordine dei registri cimiteriali nonché la data dell'interro della bara all'altezza delle spalla del cadavere, dall'operatore di Polizia Mortuaria. E' altresì utilizzabile una targhetta metallica apposta sopra il cofano funebre recante le precitate indicazioni.

L'identificazione sarà fatta, inoltre, con l'apposizione di croce o stele indicante il nome e cognome, la data di

nascita e di morte nonché la data d'interro ed il numero d'ordine dei registri cimiteriali.

ART. 90

Nel caso inumazione per le persone decedute a seguito di malattie infettive e diffuse, la copertura delle fosse d'interro dovrà essere totale.

Sulla fossa d'interro dovrà essere collocato, a cura e spese del concessionario, entro mesi 6 (sei) dalla data d'interro, una lastra di pietra dura, di marmo con incisi nome e cognome del defunto e data di nascita e di morte, nonché la data d'interro.

ART. 91

Per le inumazioni non è consentito l'uso delle casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile e comunque quanto previsto dal punto 2) e 3) dell'articolo 75 del DPR 285/90.

ART. 92

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una sola cassa e sepolti in una stessa fossa.

TITOLO 16°

TUMULAZIONE

ART. 93

La tumulazione delle salme può aver luogo ove esistono zone per tali specie di sepolture, ovvero speciali loculi destinati a tanto che misurino almeno mt. 2,25 x mt. 0,75 X mt. 0,70, fatta eccezione per i loculi preesistenti per i quali non è materialmente possibile realizzare le predette dimensioni.

ART. 94

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

ART. 95

Sia le pareti dei loculi che le solette ed i tramezzi devono avere dei sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas.

E' permesso l'utilizzo di loculi prefabbricati purché realizzati in unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5. Il getto deve essere vibrato e risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas.

L'unione fra gli elementi scatoriali delle celle o loculi, deve essere costituito da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno per evitare l'eventuale uscita di liquami, ed avere una pendenza minima del 2%.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm.10 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

ART. 96

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in casse con le caratteristiche di cui al titolo V del presente regolamento.

ART. 97

Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o altri

dispositivi idonei a fermare ovvero neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 98

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche per tumulazioni provvisorie di salme destinate definitivamente ad essere tumulate in altro luogo del cimitero.

ART. 99

L'apposita boccettina recante le generalità del defunto ed il numero d'ordine dei registri cimiteriali a la data di tumulazione sarà collocata all'interno del loculo ad altezza spalla del defunto.

TITOLO 17 °

CREMAZIONE

ART. 100

I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e l'uso di essi è soggetto alla vigilanza del Sindaco.

ART. 101

Il progetto del crematorio deve essere corredato da una relazione dell'Autorità Sanitaria, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche tecnico sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'area degli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia (sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni).

ART. 102

Il forno deve essere costruito in modo da poter soddisfare la cremazione con l'introduzione nello stesso dell'interno feretro da parte degli operatori cimiteriali.

ART. 103

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 64 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

ART. 104

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art.20 legge 04.01.1968 n.15 (vedi D.P.R. 445/2000)

ART. 105

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i loro fini quello della cremazione dei cadaveri dei loro associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione che dovrà attestare che il defunto è rimasto iscritto regolarmente secondo le norme dello Statuto, all'Associazione medesima.

La firma dell'Associato e dei testimoni deve essere autenticata nei modi di legge.

ART. 106

L'autorizzazione di cui al precedente art.106 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

ART. 107

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 108

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto.

Inoltre, sull'urna deve essere apposto il numero progressivo delle cremazioni risultante dal registro del cimitero seguito e separato da una sbarretta, dal numero progressivo della cremazione dell'anno del decesso.

ART. 109

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne, che, possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad Enti morali o privati.

ART. 110

La dimensione delle urne, tenuto conto che le dimensioni limite delle nicchie cinerarie sono determinate dal punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993 in mt. 0,30 x 0,30 e mt. 0,50, dovranno essere di misura 0,25 x 0,25 e mt. 0,45 o comunque di misura tale da poter essere contenute nelle nicchie cinerarie.

ART. 111

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, fermo restando le autorizzazioni di legge non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

ART. 112

Le urne cinerarie possono essere trasportate anche con auto private, purché accompagnate dal verbale di cui al successivo art.113.

ART. 113

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso.

ART. 114

Se l'urna è collocata nel cimitero ove è stata effettuata la cremazione, il secondo esemplare del verbale sarà anch'esso conservato dal conduttore del crematorio.

TITOLO 18 °

CINERARIO COMUNALE

ART. 115

Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per raccogliere le urne cinerarie. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie delle nicchie cinerarie sono indicate all'art.110 del presente regolamento. Gli ossarietti possono essere usati come nicchie cinerarie allorché la

scarsa diffusione della cremazione può consentire di evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.

Le urne possono essere collocate in appositi spazi dati in concessione ed enti morali o privati.

Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il Consiglio Comunale vigila su tali tariffe.

In ogni cimitero è obbligatorio realizzare il cinerario comune.

Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.

Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un sito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.

Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.

Cosicché l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune), le ceneri rimarranno in forma indistinta.

Tale forma di sepoltura è gratuita.

Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie in cinerario comune. Ogni comune stabilirà l'importo della tariffa corrispondente.

TITOLO 19°

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 116

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque non può essere inferiore a cinque anni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART. 117

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza del periodo d'inumazione di cui al precedente articolo su richiesta dei familiari, previo pagamento del diritto di cui alle tariffe vigenti ove previsto.

In caso di mancata richiesta da parte delle famiglie, l'esumazione, dopo sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di inumazione, viene effettuata di ufficio ad i resti mortali saranno collocati nei loculi comunali per un periodo di anni uno, successivamente se non sarà richiesta diversa sistemazione gli stessi saranno collocati nell'ossario comune ove previsto.

ART. 118

Gli operatori cimiteriali comunali provvedono ad identificare la salma controllando che i dati contenuti nella

bocchetta collocata all'interno del feretro al momento dell'inumazione corrispondano a quelle del cippo funerario.

ART. 119

Gli operatori cimiteriali comunali provvedono al trasferimento e deposizione dei resti mortali negli appositi loculi destinati ad accoglierli.

ART. 120

L'esumazione d'ufficio si esegue gratuitamente, seguendo l'ordine cronologico di scadenza delle sepolture e, sempre trascorsi sessanta giorni dal regolare periodo d'inumazione come previsto dal precedente art.117 comma 2^a.

ART. 121

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite prima del previsto periodo inumazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o previa autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture ovvero per cremarle.

ART. 122

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala di autopsia con l'osservanza delle disposizioni di detta Autorità eventualmente emanate. Le esumazioni straordinarie di cui all'art.124 sono eseguite alla presenza del medico responsabile nominato dall'autorità sanitaria competente.

Gli operatori cimiteriali dovranno essere opportunamente attrezzati.

ART. 123

Salvo casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi da maggio a settembre
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte ed il medico nominato dall'autorità sanitaria competente dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute e per gli operatori a tanto comandati.

ART. 124

Le esumazioni ordinarie sono consentite trascorso un periodo di anni 20.

ART. 125

Per le salme esumate, trascorso il periodo ordinario di anni 20, le stesse dovranno essere inumate per un periodo di anni 5, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

ART. 126

Qualora le salme esumate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, il medico nominato dall'autorità sanitaria competente può consentire l'immediata raccolta dei resti mortali in cassetta ossario per essere deposti in loculi ovvero per trasferimento.

ART. 127

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno l'esumazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede o loculo a condizione che aperta la sepoltura il medico nominato dall'autorità sanitaria competente dichiarerà che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 128

Qualora la tenuta del feretro non sia perfetta, ugualmente può essere consentito il trasferimento previo riavvolgimento del feretro con lastra di zinco secondo le norme vigenti.

ART. 129

Il Custode cimiteriale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Servizio Cimiteri chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato e di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del C.P..

ART. 130

I materiali di risulta delle operazioni di esumazione e/o estumulazione vanno raccolti e distrutti in appositi impianti d'incenerimento siti all'interno del cimitero.

ART. 131

In mancanza di tali impianti dovranno essere raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 26.06.2000, n. 219 ed in particolare l'art. 12 che regola la disciplina per rifiuti da esumazione ed estumulazione.

ART. 132

Gli oggetti di valore che potessero essere rinvenuti all'atto dell'esumazione e/o estumulazione, devono essere consegnati alla famiglia e ove questa sia irreperibile diventano proprietà comunale secondo le norme del codice civile.

ART. 133

I loculi ossari destinati a raccogliere i resti mortali provenienti da esumazioni ordinarie o da estumulazione ordinarie devono misurare mt. 0,70 x mt. 0,50 x mt. 0,50, salvo che ciò non fosse possibile.

ART. 134

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno cm.10 tranne che non s'impieghino lastre di pietra naturale compatta unite con malta di cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi devono avere lo spessore di cm.6 e devono essere adottati i sistemi per rendere la struttura impermeabile.

ART. 135

E' permesso l'utilizzo di loculi prefabbricati purché realizzati in unici getti di cemento armato di spessore non inferiore a cm.6, il getto deve essere vibrato e deve risultare impenetrabile ai liquidi. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi deve essere costituito da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno.

ART. 136

Ogni loculo potrà contenere più resti mortali purché sistemati in modo da non confondersi con altri.

ART. 137

Il trasferimento da Comune a Comune è consentito previa osservanza della normativa di legge.

TITOLO 20 °

COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 138

Il Servizio Cimiteri deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Tale planimetria deve essere parte integrante e sostanziale di una delibera consiliare che ne prenda atto.

ART. 139

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

ART. 140

L'approvazione dei progetti dovrà seguire in base all'art.55/2 del DPR 285/90, quanto specificato dall'art.228 del T.U. delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni (art.3 della legge 21.3.949, n.101 art.1 della legge 20.7.952, n.1007, art.27 D.P.R. 10.6.55 n.850 art.2 D.P.R. 15.1.972 n.8).

ART. 141

La relazione tecnica che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, nonché la planimetria dell'ampliamento o della nuova costruzione cimiteriale indicante le varie destinazioni delle aree interessate riportate in scala 1 : 1000.

ART. 142

Detta relazione deve, inoltre, contenere la descrizione dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno e nei limiti delle aree disponibili le eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, alloggi del personale di sorveglianza, nonché impianti tecnici.

ART. 143

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n.1265 e successive modificazioni (legge 17.10.1956 n.983)

ART. 144

Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4.12.1956 n. 1428 e successive modificazioni.

ART. 145

E' vietato costruire entro la fascia di rispetto nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.

ART. 146

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di mt.2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 147

Tali condizioni possono essere realizzate artificialmente con riporto di terreni estranei.

ART. 148

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di mt.0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART. 149

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio (media inumazioni eseguite nell'ultimo decennio aumentata del 50%) destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di 10 anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo

diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

ART. 150

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi d'inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni ordinarie per le quali è necessario procedere all'inumazione così come disposto dall'art.128 del presente regolamento.

Si deve infine tener conto dell'eventualità di accidenti straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni (area di riserva).

ART. 151

Nell'area di cui al precedente articolo non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 152

La superficie da destinare ad insediamenti funebri privati e ad Enti ovvero associazioni e congreghe, non deve superare il 30% dell'area disponibile calcolata al netto delle superfici occorrenti per il punto b) del precedente articolo, rimandando la definizione delle caratteristiche dimensionali di ogni struttura al piano regolatore cimiteriale e fissando in sede di approvazione del piano all'interno di questo 30% una riserva minima di suolo per le famiglie singole.

ART. 153

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto ai cimiteri.

ART. 154

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque metriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 155

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a mt. 2,50 dal piano esterno di campagna.

ART. 156

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati manufatti secondo le norme e condizioni specificate nel titolo 24° del presente regolamento locale di Polizia Mortuaria.

TITOLO 21 °

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 157

Le aree cimiteriali possono essere concesse a cittadini nati o residenti nel Comune di Solarino.

ART. 158

La normativa da rispettare è quella prevista dal regolamento Nazionale di P.M. reso esecutivo con D.P.R. n.285 del 10 settembre 1990.

Nei cimiteri centrali e periferici il Comune concede nei limiti di cui al punto precedente articolo 157:

- a) aree destinate alla costruzione di monumenti, edicole o cappelle sia a privati cittadini che ad Enti religiosi e civili, giuridicamente riconosciuti, che abbiano l'onere della inumazione, tumulazione o conservazione dei resti mortali dei loro associati;
- b) aree in siti predeterminabili dall'Amministrazione per inumazione o tumulazione a tempo determinato (massimo 99 anni) concessi in uso per l'utilizzo immediato dal Servizio Cimiteriale.
- c) nicchie e monumenti già costruiti, per la tumulazione ovvero per il deposito dei resti mortali;
- d) aree per l'ampliamento dei manufatti funebri già realizzati (aggiunte di suolo)
- e) soprassuolo.

ART. 159

~~Le concessioni sub punti a) b) c) d) e) si intendono per un periodo massimo di 99 anni, salvo rinnovo da parte dei concessionari ovvero eredi o aventi causa, con pagamento riferito alle tabelle vigenti all'atto del rinnovo, che può essere condizionato all'esecuzione di opere di riattazione o manutenzione del manufatto.~~

ART. 160

E' consentito a privati che ne facciano richiesta, previo parere del Servizio Edilizia Cimiteriale, di ricavare a proprie spese, nicchie in siti murari. In tal caso viene concesso lo spazio murario subordinatamente al pagamento della tariffa vigente riferito alla concessione di suolo.

ART. 161

Il Comune concede gratuitamente, nelle zone del Cimitero destinate alla sepoltura degli uomini illustri, l'area per la costruzione di monumenti e/o ricordi marmorei.

La costruzione del monumento e/o ricordo marmoreo è a spesa della famiglia o del comitato promotore.

La concessione di norma, non può avvenire prima che siano trascorsi almeno 3 anni dal decesso.

TITOLO 22 °

DIRITTO D'USO - ESTENSIONE DEL DIRITTO D'USO

ART. 162

Il diritto d'uso dei manufatti funebri comunali o privati costruiti su suolo in concessione, s'intende esteso oltre al concessionario, al coniuge agli ascendenti e discendenti in linea retta dello stesso entro il 4° grado, senza distinzioni di sesso fino al completamento del sepolcro, nonché ad eredi universali testamentari.

ART. 163

L'introduzione di salme o resti mortali di persone, contemplate o meno nel precedente articolo, è subordinata al consenso del concessionario ed al pagamento al Comune del relativo diritto di cui alla tariffa vigente al momento della richiesta dell'introduzione.

In caso di decesso del concessionario, gli eredi o gli aventi causa, per l'introduzione di cui innanzi devono tutti autorizzare l'introduzione nel sepolcro.

ART. 164

Il Comune su richiesta autorizzata dal concessionario, consente all'estensione del diritto d'uso dei manufatti

funebri a più persone, tra quelli di cui all'art. 162, subordinatamente al pagamento per ciascuna di esse richiedenti, dell'importo del loculo del manufatto, calcolato in base alla tariffa vigente all'atto dell'approvazione della delibera da parte dell'Amministrazione. La concessione del diritto d'uso s'intende temporalmente coincidente con quella della concessione del suolo ed inoltre, s'intende estesa anche al coniuge, ai discendenti del beneficiario ed agli eredi di cui all'art. 162.

ART. 165

Tutte le nuove costruzioni di cappelle, edicole, monumenti, nicchie, loculi non possono essere adibite all'uso cui sono destinate se non previa usabilità da parte del Servizio Edilizia Cimiteriale e del Servizio Cimiteri per le parti di rispettiva competenza previo il pagamento dei dovuti diritti.

TITOLO 23 °

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO CIMITERIALE E PER AGGIUNTA DI SUOLO SIA A PRIVATI CITTADINI CHE AD ENTI CIVILI E RELIGIOSI, PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI FUNEBRI

ART. 166

Le istanze per ottenere in concessione suolo cimiteriale devono essere prodotte al Sindaco in carta legale.

ART. 167

Il richiedente deve indicare chiaramente nell'istanza le proprie generalità, il domicilio, il codice fiscale, la composizione integrale del nucleo familiare ed allegare atto notorio, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti che né il richiedente, né i componenti del proprio nucleo familiare così come composto nell'ultimo decennio, sono titolari di altre concessioni cimiteriali comunali.

Deve inoltre indicare con precisione se intende ottenere una delle seguenti superfici comprensive di gaveta, scalini e sottosuolo per la costruzione di:

- a) monumenti funerari
- b) edicole funerarie/ tombe
- c) cappelle funerarie

Non saranno accolte le istanze prive dell'indicazione di cui sopra.

Per le istanze tendenti a ottenere suoli per tombe, sarà possibile assegnare un secondo suolo solo dopo aver assegnato il diritto di sepoltura per tutti i posti del primo suolo.

ART. 168

Le istanze prodotte da enti o associazioni, sia che trattasi di novelle concessioni, che di aggiunte di suolo per ampliamento dei manufatti funebri già esistenti, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, la cui firma deve essere autenticata nei modi di legge e devono riportare gli estremi dell'atto da cui derivi tale qualità oltre che il nulla osta dell'organo deputato all'esercizio del controllo sugli enti o associazioni stesse, ove richiesto dai rispettivi ordinamenti, ovvero allegare dichiarazione che detto esercizio non è previsto.

ART. 169

Le istanze trasmesse dall'Ufficio Protocollo Generale all'ufficio competente devono essere istruite nel rigido

rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

ART. 170

Le richieste di concessione di suolo prodotte ad enti ovvero associazioni, distinte da quelle di soggetti privati, seguono per l'istruzione parimenti il criterio dell'ordine cronologico generale.

ART. 171

Le richieste di aggiunta di suolo prodotte da privati cittadini o associazioni o enti per l'ampliamento ovvero modifica dei manufatti funebri già esistenti, distinte da quelle di nuovi suoli, seguono per l'istruttoria il criterio dell'ordine cronologico generale.

Qualora la misura del suolo di nuovo acquisto superi quello dell'area persistente, l'importo, calcolato in base alla tariffa vigente all'atto dall'approvazione della delibera di concessione, sarà rispondente all'estensione delle due aree considerate come una sola. Da detto importo sarà detratta la somma pagata a suo tempo per la prima concessione.

ART. 172

Nella scelta dei concessionari di suolo cimiteriale, l'Amministrazione Comunale è tenuta a seguire rigoroso criterio cronologico da desumere dalla data di presentazione dell'istanza di richiesta e dal numero di protocollo indicato dall'Ufficio Protocollo Generale.

ART. 173

E' fatto divieto di derogare al principio dell'ordine cronologico ad eccezione dei casi che siano motivatamente valutati "eccezionali" per la risonanza suscitata nell'opinione pubblica, ovvero particolarmente commozione discendente dalla causa del decesso. In entrambi i casi la motivazione deve essere indicata nella deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale.

ART. 174

Ogni singola concessione di suolo deve essere corredata dal parere favorevole reso dal responsabile del servizio di polizia mortuaria attestante che l'area da concedere è libera ed è priva di sepoltura e di alberature. Sarà consentito solamente la rimozione di cespugli e di piante di poca importanza.

ART. 175

Il richiedente deve prendere visione a cura del servizio Cimiteriale, del suolo assegnatogli entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'invito da parte del Servizio stesso, da notificare a mezzo di messo comunale o raccomandata a.r., per sottoscrivere tacita dichiarazione di accettazione che avverrà a mezzo eseguito pagamento degli oneri previsti.

Qualora l'aspirante concessionario non provvede a quanto sopra nel termine stabilito, a meno di giustificate motivazioni, sarà considerato rinunciatario. Pertanto l'istanza sarà archiviata.

ART. 176

Il Servizio Cimiteri, deve invitare il concessionario a provvedere entro QUINDICI giorni dalla data di ricezione dell'invito, al versamento delle somme equivalenti all'importo del suolo che s'intende ottenere in concessione, oltre il costo dei rispettivi loculi.

Il mancato pagamento della cauzione, nel predetto termine di giorni QUINDICI, è da ritenersi a tutti gli effetti quale atto di espressa rinuncia.

ART. 177

Il servizio Cimiteriale ad avvenuto pagamento redigerà l'atto di concessione suolo da sottoporre all'approvazione del Dirigente con propria determinazione.

ART. 178

L'importo del suolo dovuto, per la determina di concessione deve essere versato entro il predetto termine, da farsi a mezzo reversale bancaria e pagato presso la Tesoreria Comunale che rilascerà apposita quietanza di versamento, la quale verrà presentata al servizio cimiteriale per la successiva esecuzione dell'atto di determina del dirigente.

Il mancato pagamento nel termine temporale anzidetto è da ritenersi a tutti gli effetti atto di espressa rinuncia, che comporterà la revoca della concessione e l'archiviazione della pratica.

ART. 179

Ad approvazione di determina di concessione cimiteriale, fermo restando i tempi per la regolarizzazione del contratto di concessione, il concessionario potrà presentare all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, richiesta in carta legale e firma autenticata, indirizzata all'Ufficio di Edilizia Cimiteriale, per ottenere il rilascio del Nulla Osta cimiteriale, corredata da 5 copie del progetto completo da realizzare, firmate dal richiedente e dal tecnico progettista con apposto il bollo dell'ordine professionale.

Il Servizio Edilizia Cimiteriale provvede a richiedere il previsto parere sanitario, nonché a istruire il relativo progetto e richiedere entro i termini di legge, eventuali integrazioni documentali, per l'esito finale dell'istruttoria; per particolari situazioni, si eseguirà anche il sopralluogo tecnico.

ART. 180

Acquisiti i necessari ed eventuali pareri esterni e quello sanitario ed accertato l'avvenuto accoglimento d'istruttoria progettuale il Servizio di Edilizia Cimiteriale provvede previo parere, all'inoltro della pratica in Commissione Urbanistica Edilizia.

ART. 181

La Commissione Urbanistica Edilizia nella seduta successiva all'inoltro del progetto, esiterà il progetto, procedendo al suo accoglimento od al suo diniego, entro i termini di legge previsti, nei quali, se con esito favorevole, la demanderà all'Ufficio del Servizio di Edilizia Cimiteriale anzidetto, per il rilascio del Nulla Osta ad edificare.

Il Servizio Edilizia Cimiteriale rilascerà il Nulla Osta ad edificare, previo incameramento degli importi versati quale diritti di segreteria e delle marche per l'assolvimento del bollo.

ART. 182

Il concessionario deve realizzare il manufatto funebre nei termini indicati dalla autorizzazione edilizia rilasciata. Il concessionario, per il materiale inizio dei lavori, deve presentare al Servizio Edilizia Cimiteriale a mezzo dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune richiesta di allineamenti e quote, comprensiva dei seguenti allegati:

1. Copia del contratto di approvvigionamento alla rete idrica cimiteriale per uso edilizio;
2. Copia del versamento dei diritti comprovante la concessione di suolo pubblico per nell'area adibita ad uso lavorazione dei materiali costruttivi;
3. Versamento del deposito cauzionale assunto a garanzia di eventuali danni ai manufatti cimiteriali o privati, pari a € 258,23 per ciascun manufatto.

Qualora ci si voglia avvalere per le modalità di scavo, per trasporti particolari di merce, per getti di cls non lavorati in cantiere, od altro, di mezzi meccanici, questi ultimi devono essere autorizzati separatamente.

Il concessionario quindi, deve presentare al Servizio Edilizia Cimiteriale a mezzo dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune richiesta di mezzo meccanico, specificando il suo utilizzo, il manufatto ove deve utilizzarsi e i tempi d'esecuzione previsti per il suo uso; inoltre alleggerà alla predetta istanza il versamento di un deposito cauzionale assunto a garanzia di eventuali danni ai manufatti cimiteriali o privati, pari a € 258,23.

Il concessionario deve presentare al Servizio Edilizia Cimiteriale a mezzo dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune richiesta in carta legale, per richiedere a termine della costruzione l'usabilità, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Alla richiesta dovranno essere allegati :

1. N. 2 copie del N.O. corredato da tutti gli elaborati, per richiedere l'Usabilità Sanitaria che sarà rilasciata dall'Ufficio locale dell'A.S.P.;
2. Certificato di conformità strutturale ai sensi della L. 67/74, rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, ove previsto;
3. Certificato di collaudo per le opere in c.a. rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ai sensi della L. 1086/71, ovvero certificato di collaudo redatto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 20.11.1987, qualora le opere siano in muratura, nei quali si dia atto di aver osservato interamente i contenuti e le prescrizioni impartite nell'autorizzazione all'esecuzione delle opere di che trattasi.
4. N. 1 marca da bollo pari all'importo corrente.

ART. 183

Alla restituzione del deposito cauzionale provvede il Servizio Edilizia Cimiteriale. Detto svicolo potrà essere emesso dopo aver acquisito l'usabilità, del manufatto funebre realizzato che, dovrà essere conforme al progetto approvato dalla Commissione Urbanistica Edilizia.

ART. 184

In presenza di difformità rispetto al progetto approvato dalla Commissione Urbanistica Edilizia, dovrà attivarsi d'ufficio la procedura prevista in materia della vigente normativa di legge.

ART. 185

Nel caso di suolo su cui insista un'opera già parzialmente realizzata ed acquisita dal Comune, lo stesso sarà posto in concessione computando nel prezzo il valore delle opere così come stimato dal Servizio Edilizia Cimiteriale, con libera accettazione scorrendo la graduatoria degli aspiranti concessionari.

In caso di rifiuto resta valido il diritto del richiedente di avere in concessione un suolo, libero da opere funebri.

ART. 186

I suoli rientrati a seguito di provvedimento di revoca delle concessioni, nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale, saranno dati in concessione sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

ART. 187

Il Servizio Edilizia Cimiteriale istruisce le istanze di concessione suolo cimiteriale, nei modi e termini indicati nel presente regolamento, dove posto alla base c'è la graduatoria delle richieste di concessione.

ART. 188

Tutte le disposizioni riportate nei decreti sindacali ed in delibere di Giunta e Consiliari, recanti disciplina attuativa delle norme regolamentari di Polizia Mortuaria e tecniche per le concessioni cimiteriali a soggetti

privati ovvero enti, associazioni ed arciconfraternite, in contrasto con la disciplina del presente titolo sono abrogate.

ART. 189

E' in facoltà del Comune di tornare in possesso di qualunque area o manufatto ceduto in uso, quando ciò sia necessario od utile per ampliamento, per modificazione topografica nel cimitero e per qualunque altra ragione di sicurezza, di viabilità o comunque interesse pubblico, anche quando sull'area ceduta in uso sia stata eretta una cappella, un edicola, un monumento etc..

Verificandosi questo caso, il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, senza diversità di pagamento, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera ed il trasporto delle salme e degli aventi mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Quando il Comune viene alla determinazione di eseguire la permuta di cui al presente articolo, dovrà darne notifica al concessionario non meno di un mese prima, indicando il giorno per la traslazione delle salme e dei resti mortali.

Nel giorno fissato detta traslazione avrà luogo ugualmente qualora gli interessati non siano presenti.

Trattandosi di demolizione di eventuali muri a nicchia, l'avviso agli interessati potrà darsi a mezzo di pubblica notificazione ed inserzione della medesima nel foglio degli annunci legali della Provincia.

TITOLO 24 °

DISCIPLINA PROCEDIMENTO TECNICO PER LE COSTRUZIONI NELLE AREE CIMITERIALI

ART. 190

La costruzione di ogni manufatto cimiteriale è subordinata al rilascio del Nulla Osta Cimiteriale.

ART. 191

Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni opera che si rendesse necessaria per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse.

ART. 192

Il concessionario è responsabile del consolidamento statico delle aree allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti.

ART. 193

Il concessionario è tenuto a mantenere il manufatto costruito o la cui costruzione è stata sospesa per qualunque causa nonché le aree immediatamente adiacenti l'insediamento.

ART. 194

Il concessionario deve iniziare i lavori per la costruzione del manufatto funebre entro mesi DODICI dalla data di rilascio del Nulla Osta edilizio, dandone comunicazione a mezzo istanza, indirizzata all'Ufficio Edilizia Cimiteriale, da presentare all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. La costruzione deve essere ultimata entro DODICI mesi dalla data di inizio dei lavori.

ART. 195

Le nicchie ad i loculi per tumulazione possono essere costruite in pile di più piani sovrapposti.

ART. 196

Non sono ammessi varianti in corso d'opera comportanti modifiche della superficie utile.

ART. 197

La decadenza del Nulla Osta cimiteriale/autorizzazione edilizia e determinato da:

1 - eventuali varianti della superficie utile poste in essere e non autorizzate.

2 - per opere eseguite in difformità al Nulla Osta /autorizzazione edilizia rilasciato.

ART.198

Per le costruzioni di ampliamenti o sopraelevazioni, in genere vale quanto riportato agli artt. da 191 a 196 del presente regolamento.

ART. 199

Qualsiasi intervento su immobili sottoposti a vincoli storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, costituisce variazione essenziale e, pertanto, deve essere subordinato al parere della competente Soprintendenza.

ART. 200

In caso di annullamento del Nulla Osta edilizio il Comune incamererà gli importi a qualunque titolo versati nonché, la proprietà delle opere realizzate.

ART. 201

~~Ogni intervento di manutenzione straordinaria deve essere sottoposto preventivamente all'approvazione dell'Ufficio Edilizia Cimiteriale, previo rilascio dell'apposito titolo autorizzativo, comprensivo di parere igienico sanitario.~~

ART. 202

Il concessionario, in caso di ampliamenti funzionalmente autonomi, è obbligato dal disposto dell'articolo precedente. In caso di vecchie costruzioni il concessionario ha l'obbligo di esperire ogni tentativo progettuale perché venga rispettato il disposto del precedente articolo. Il concessionario è tenuto, durante l'esecuzione dei lavori ad esporre apposita tabella riportante le indicazioni relative al Nulla Osta cimiteriale.

ART. 203

L'amministrazione Comunale può comminare multe fino a € 51,65 al giorno per infrazioni, riservandosi comunque di procedere, in caso di particolare gravità, anche alla revoca del titolo edilizio rilasciato.

ART. 204

Sono a carico del concessionario tutte le spese ad oneri di impianto e di utilizzo di qualunque fornitura.

ART. 205

Ogni concessionario, laddove previsto, ha l'obbligo di munirsi di apposito contatore per forniture ed erogazioni.

ART. 206

Tutti gli ambienti devono essere dotati di idonea illuminazione ed aerazione diretta.

ART. 207

I manufatti devono essere realizzati senza impedire il facile flusso pedonale e nei limiti inderogabile del suolo concesso.

ART. 208

L'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare al concessionario interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a suo insindacabile giudizio.

ART. 209

L'Amministrazione si riserva di abbattere le strutture pericolanti per salvaguardare la pubblica e privata incolumità previo preavviso di giorni 15 al concessionario.

ART. 210

L'altezza delle sopraelevazioni, deve essere sempre compatibile con i limiti imposti dalla legge n.64 del 2 febbraio 1974 e non deve superare l'altezza massima prevista dal presente regolamento di cui all'art.212.

TITOLO 25 °

NULLA OSTA CIMITERIALE - NUOVE COSTRUZIONI

ART. 211

I progetti relativi a nuove costruzioni redatti nel rispetto sia planimetrico che volumetrico del piano di lottizzazione esistente, devono essere redatti e firmati da un Ingegnere, Architetto Geometra o Perito edile iscritti ai rispettivi ordini professionali.

I progetti devono essere presentati in 5 copie e corredati da:

- relazione tecnica descrittiva
- planimetria della zona d'intervento in scala 1:200 (stato dei luoghi e stato di progetto)
- piante piano volumetrico in scala 1:20 con le quote relative ai volumi d'ingombro della costruzione oggetto della concessione e di quelle immediatamente adiacenti.
- pianta in scala 1:20
- almeno 2 sezioni in scala 1:20

La relazione tecnico descrittiva deve sommariamente indicare i criteri adottati nella progettazione nel rispetto del DPR 285/1990, della legge 818/84 con particolare riguardo alle vie di esodo, della legge 384/78 relativamente alla eliminazione delle barriere architettoniche in favore degli handicappati.

ART. 212

- La distanza minima tra i manufatti di norma e per tutti i lati, deve essere uguale a quella resa dalla separazione della lottizzazione.
- L'accesso al manufatto deve essere sempre adiacente al vialetto cimiteriale antistante.
- L'altezza massima dei manufatti privati deve essere così considerata:

Cappelle : $H_{max} = 2$ volte la larghezza stradale + 1 mt. per i fregi e/o altro decoro;

Tombe : $H_{max} = N \cdot 5$ posti fuori terra e comunque fino a ml. 4,50 rispetto al piano di marciapiede, oltre il fregio e/o decoro che comunque non potrà superare ml. 1,00;

Nel caso di n. 2 aree contigue ed adiacenti di tombe, il N. max. di posti consentito è pari a 10, nei limiti di altezza e sempre possibile realizzare gli ossari e/o urne cinerarie a norma del presente regolamento;

- le altezze vanno tutte misurate alla linea di colmo **ed a quella dell'estradosso della copertura piana.**
- I loculi devono essere realizzati in modo da consentire un sicuro e facile accesso agli operatori cimiteriali.

AMPLIAMENTI

ART. 213

I progetti relativi agli ampliamenti di cappelle esistenti devono essere presentati in 5 copie debitamente firmate da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile iscritto all'albo e nei limiti delle rispettive competenze.

I progetti di ampliamento devono essere corredati di:

- relazione tecnico descrittiva
- planimetria generale della zona in scala 1:200 con apposita rimarcatura dell'intervento.
- pianta piano volumetrico della zona d'intervento in scala 1:200 con apposita rimarcatura dell'intervento (stato di luoghi e stato di progetto) con le quote relative ai volumi d'ingombro dell'ampliamento oggetto della concessione di quelle adiacenti.
- piante quotate in scala 1:20 di tutti i piani (è consentita la redazione della pianta del piano tipo ove esista).
- prospetti quotati in scala 1:20.
- almeno due sezioni quotate in scale a 1:20.
- il progetto deve prevedere lo stato dei luoghi e di progetto.

La relazione tecnico descrittiva dovrà indicare sommariamente i criteri adottati per il rispetto del DPR 285/90.

ART. 214

La realizzazione di nuovi loculi interni non deve modificare ed ampliare il volume esistente. E' possibile anche la realizzazione di ossari o urne cinerarie. Per tali interventi occorre il Nulla Osta cimiteriale. (comma 2): Abrogato.

SOPRAELEVAZIONI

ART. 215

I progetti devono essere firmati da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile, iscritto all'albo e nei limiti delle rispettive competenze, presentati in 5 copie e corredati di:

- relazione tecnico -descrittiva
- planimetria generale in scala 1:200 con apposita rimarcatura della zona d'intervento.
- pianta planovolumetrica in scala 1:200 con apposita rimarcatura della zona d'intervento. Devono essere indicate le quote planimetriche della sopraelevazione ove la stessa non interessi l'intero corpo di fabbrica e le altezze della cappella oggetto dell'intervento e di quelle immediatamente adiacenti (stato dei luoghi e di progetto).
- pianta quotata del piano o dei piani in sopraelevazione in scala 1:20.
- prospetti quotati dello stato attuale, di quello di progetto e di quello finale.
- almeno 1 sezione quotata in scala 1:20
- il progetto deve contenere lo stato dei luoghi e di progetto.

la relazione deve sommariamente indicare i criteri seguiti per il rispetto del DPR 285/90, nonché individuare i collegamenti tra il complesso esistente e quello da realizzare.

ART. 216

Eventuali ampliamenti esterni o sopraelevazioni non possono superare in altezza quella massima prevista dal presente regolamento all'art. 212. Inoltre è possibile l'esecuzione di ossari e/o urne cinerarie sia nelle tombe che nelle cappelle, sempre nei limiti previsti di cui all'art. 212.

TITOLO 26°

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 217

Nell'esecuzione dei lavori ed in particolare modo negli scavi, i concessionari devono usare la massima

diligenza e cura.

ART. 218

In caso di rinvenimento di sepolture antiche o anche recenti, i lavori devono essere sospesi e dovrà darsene immediata comunicazione al Servizio Edilizia Cimiteriale.

ART. 219

Nei cimiteri non si può spegnere calce viva per costruzioni private, ma deve introdursi calce spenta,

ART. 220

Non possono essere eseguite opere di sgrossamento rudimentale di materiali da costruzione.

ART. 221

Il marmo, il travertino, la pietra arsa, devono essere introdotti nel cimitero in stato di lavorazione tale da poter essere messo in opera senza ulteriore magistero.

ART. 222

L'introduzione e l'asportazione di materiali di ogni natura occorrenti per le costruzioni nei cimiteri, nonché l'esecuzione dei lavori, può aver luogo nei cimiteri solo nei giorni feriali e negli orari stabiliti dal Servizio Edilizia Cimiteriale che, in particolari occasioni potrà impedirli del tutto.

ART. 223

E' vietato scaricare nei cimiteri la terra risultante da scavi di fondazioni, le macerie di demolizioni ed i residui tutti delle costruzioni.

ART. 224

I materiali di rifiuto di ogni specie devono essere trasportati a pubblica discarica fuori dal cimitero.

ART. 225

Il Comune qualora abbia interesse a far riempire qualche bassofondo può disporre che i materiali di rifiuto delle costruzioni siano scaricati in esso, con facoltà di escludere quelli che per la loro qualità non siano adatti allo scopo.

ART. 226

E' permesso attingere dalle bocche d'acqua dei cimiteri, la quantità d'acqua necessaria per l'esecuzione dei lavori. All'uopo i concessionari o gli imprenditori dei lavori devono sottoscrivere presso il servizio competente del Comune regolare contratto di fornitura da cui risulti il quantitativo d'acqua da poter attingere, la durata della concessione d'acqua ed il canone versato.

ART. 227

Il controllo di quanto sopra è affidato ai vigili di polizia mortuaria (sorvegliante cimiteriale/i / custode) che promuovono ed applicano le previste sanzioni in caso di irregolarità.

ART. 228


Alcuni giorni prima della commemorazioni dei defunti, saranno fissati con ordinanza la sospensione dei lavori di costruzione, con l'obbligo da parte dei concessionari o degli interessati, di rimuovere le impalcature.

TITOLO 27 °

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ART. 229

Sostituzione solai - interventi strutturali - restauri e pitturazione totale delle facciate dei manufatti e tutte le altre opere strutturali, che non prevedono aumenti di superficie e di volumi.



ART. 230

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria occorre il rilascio della autorizzazione edilizia.

ART. 231

All'istanza devono essere allegati 5 copie dei progetti relativi ai lavori a farsi, firmati da un Architetto, Ingegnere, Geometra o Perito Edile, iscritto all'albo e nei limiti delle rispettive competenze.

I progetti devono essere corredati da:

- planimetria della zona scala 1:200, piante, prospetti e sezioni 1:20;
- relazione tecnico descrittiva con indicazione dei lavori da eseguirsi e nel caso di utilizzazione di materiali di rivestimento non naturali, foto a colori del prodotto che si intende porre in opera e qualora necessari per meglio individuarlo, l'indicazione della sua marca e il n° dell'articolo.

ART. 232

(Abrogato)

ART. 233

Qualora le tombe ed in genere qualunque manufatto nei cimiteri vengano lasciati in stato di abbandono per mancata manutenzione e, per tale causa possono costituire un pericolo per le cattive condizioni statiche, il Comune può senz'altro procedere direttamente alla demolizione ovvero alla sistemazione dell'opera, provvedendo alla conservazione dei resti mortali in sepoltura da destinarsi almeno per 5 anni, con addebito delle spese. Di tutto ciò sarà redatto verbale.

ART. 234

In caso non vi sia preoccupazione d'imminente pericolo, il Comune curerà a diffidare nei modi di legge i possibili interessati, ad eseguire le opere necessarie di consolidamento e manutenzione che indicherà il Servizio Edilizia Cimiteriale, con l'addebito delle spese.

ART. 235

Qualora essi non vi ottemperino od eventualmente siano irreperibili, ovvero non esistano più eredi ovvero rappresentanti della famiglia del concessionario, sarà provveduto in conformità al precedente articolo 233.

ART. 236

Le aree risultanti delle demolizioni di cui ai precedenti articoli saranno lasciate libere per un biennio. Trascorso tale termine senza che i concessionari, i loro eredi o aventi causa abbiano richiesto di riedificare le tombe, il Comune disporrà dell'area per altre costruzioni da parte sua o di privati. Trascorso 5 anni dalla demolizione, il Comune avrà il diritto di trasferire gli avanzi mortali conservati in uno degli ossari comunali.

ART. 237

Qualora venisse richiesto, nel suindicato biennio, di riedificare l'opera, gli interessati dovranno corrispondere al Comune l'importo della eseguita demolizione, nonché il fitto dei loculi occupati determinato nella misura annua del 10% della tariffa massima della concessione di un mq. di suolo vigente al momento della richiesta.

ART. 238

Per la riedificazione dell'opera funebre la procedura tecnica è quella prevista per la costruzione di manufatti funebri compreso il pagamento del N.º cimiteriale.

TITOLO 28 °

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE

OPERE INTERNE

ART. 239

Pavimentazione - intonaci - pitturazione - rivestimenti con marmo - sostituzione di lapidi rotte - impianto elettrico- ripristino solette dei loculi.

OPERE ESTERNE

ART. 240

Intonaci parziali - sostituzione dei marmi rotti - pitturazione delle opere in ferro - sostituzione dei cancelli - impermeabilizzazione delle coperture.

ART. 241

Le istanze in carta legale e firma autenticata nei modi di legge per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria devono essere inoltrate dal concessionario, eredi o aventi causa al Servizio Edilizia Cimiteriale e devono essere corredate da relazione asseverata.

ART. 242

L'autorizzazione ad eseguire i lavori è rilasciata dal Servizio Edilizia Cimiteriale.

ART. 243

Qualora per **manufatti** la mancanza di manutenzione determini solo la caduta del marmo di chiusura, il Comune provvede a proprie spese alla tompagnatura, allo scopo di non lasciare in mostra gli avanzi mortali, dando nello tempo avviso al concessionario o a suoi eredi ovvero aventi causa della eseguita chiusura provvisoria, perché provveda al ripristino.

ART. 244

Per detti loculi tompagnati, i concessionari non potranno più usare se prima non rimborsino al Comune la spesa sostenuta per la tompagnatura aumentata del 20% annuo quale penale e non curino di rimettere il loculo nella pristina condizione di decenza.

ART. 245

Trascorso un quinquennio, senza che tale ripristino sia avvenuto, sia perché il concessionario non abbia ottemperato all'invito, sia perché il concessionario sia risultato irreperibile, la concessione s'intenderà decaduta e **il manufatto** resterà retrocesso al Comune senza alcun diritto di rimborso sul prezzo pagato dal concessionario, dai suoi eredi ovvero aventi causa.

ART. 246

Salvo che, da parte della famiglia interessata non siano trasferiti altrove gli avanzi mortali, questi saranno conservati dal Comune in Loculi di sua pertinenza per 5 anni, dopodiché se non reclamati da alcuno, saranno depositati nell'ossario comune.

ART. 247

Nel caso di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria senza la prescritta comunicazione ed autorizzazione, sarà applicata a carico del concessionario una penale di € 258,23 da versare sull'apposito capitolo del bilancio comunale - entrate.

TITOLO 29 °

RETROCESSIONE DI AREE E DI LOCULI AL COMUNE - SUB CONCESSIONE DI SUOLO SU CUI INSISTONO MANUFATTI FUNEBRI PRIVATI

ART. 248

E' inibita su richiesta la commercializzazione diretta tra privati di aree concesse dal Comune.

ART. 249

Il Comune, su richiesta dei concessionari eredi o aventi causa, può accettare la retrocessione di manufatti comunali, rimborsando i due terzi del prezzo a suo tempo pagato. I manufatti debbono essere liberi da avanzi mortali e verranno assegnati secondo i criteri utilizzati per le assegnazioni ordinarie della tipologia dell'area per cui sono edificabili.

ART. 250

Per i loculi comunali è vietata la commercializzazione diretta tra privati.

ART. 251

Per un manufatto funebre, realizzato su un area cimiteriale data in concessione dal Comune ad un soggetto privato, il concessionario può avanzare richiesta di sub-concessione ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 162 del presente regolamento. Il Comune consente alla sub-concessione del suolo su cui sorge il manufatto funebre alienato, solo dopo che sia trascorso un quinquennio dalla data del collaudo dell'opera realizzata.

Per la sub-concessione l'acquirente ovvero il beneficiario deve produrre richiesta in carta legale indirizzata al Sindaco con la firma autenticata nei modi di legge.

Per la sub-concessione cui il Comune consente, il nuovo concessionario è tenuto al pagamento del diritto di superficie stabilito in quattro/quinti dell'importo del suolo su cui sorge il manufatto, valutato secondo la tariffa vigente all'epoca in cui è approvato dall'Amministrazione Comunale l'atto deliberativo.

ART. 252

E' condizione indispensabile che il sepolcro che insiste sull'area che si sub-concede sia vuotato degli avanzi mortali e che a questi ultimi qualora in esso depositati venga assicurata decorosa sistemazione.

ART. 253

Nel caso di decesso dell'acquirente prima dell'approvazione ovvero esecutività della deliberazione di sub-concessione la richiesta di sub-concessione dell'area su cui insiste il manufatto funebre acquistato deve essere prodotta dagli eredi congiuntamente ovvero in modo separato.

Ciascun richiedente è tenuto al pagamento del diritto di superficie nella misura indicata al precedente articolo.

ART. 254

E' consentita la sub-concessione parziale di cappelle, edicole, monumenti funebri.

In tal caso ciascun concessionario avrà il diritto di sepoltura, secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

Per la sub-concessione parziale di che trattasi, i concessionari subentranti sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quattro/quinti dell'importo del suolo su cui sorge il manufatto, valutando secondo la tariffa vigente.

ART. 255

Nell'autorizzare la sub-concessione di cui ai precedenti articoli, il Comune non assume alcuna responsabilità verso l'acquirente ed i terzi circa il diritto dell'alienante.

ART. 256

Quando da accordo interceduto fra le parti contraenti risulti che nel sepolcro, di cui avviene la cessione, debbono rimanere depositati gli avanzi mortali in esso già esistenti. Il Comune esigerà dall'acquirente per

ogni avanzo mortale il diritto di estraneità secondo la tariffa vigente.

TITOLO 30 °

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 257

La soppressione di un cimitero viene disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore della pubblica sanitaria competente per territorio.

ART. 258

Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione ovvero 20 anni dall'ultima tumulazione. Per la durata di tale periodo rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri 2 e le ossa che si rinverranno devono essere depositate nell'ossario comune.

ART. 259

In caso di soppressione del cimitero, gli Enti, le Associazioni, le Arciconfraternite o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere, a titolo gratuito, in altro cimitero per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni dalla data dell'ultima operazione di polizia mortuaria nei casi di perpetuità della concessione, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed il gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

ART. 260

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali sono tutte a carico dei concessionari.

ART. 261

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirsi nel nuovo cimitero.

ART. 262

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà al Comune.

TITOLO 31 °

GIARDINAGGIO E NETTEZZA

ART. 263

Nel cimitero il Comune provvede al servizio di giardinaggio nonché alla cura, sistemazione e rinnovo del patrimonio arboreo.

ART. 264

Nel cimitero il Comune provvede al servizio di nettezza nel rispetto dell'articolo 85 p.2 del DPR 285/90.

TITOLO 32 °

ORDINAMENTO DEI CIMITERI

ART. 265

Il servizio del cimitero comunale da esercitarsi sono affidati al Servizio Edilizia Cimiteriale, il quale assolve tale incarico in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed agli ordini ed alle direttive che sono impartite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 266

La vigilanza di polizia mortuaria è altresì affidata al Comune che la esplica per mezzo del Custode del civico Cimitero.

ART. 267

Tutto il servizio cimiteriale è soggetto all'osservanza del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, reso esecutivo col DPR 285 del 10 settembre 1990.

ART. 268

Il cimitero esistente nel territorio del Comune è :

Cimitero Comunale di Solarino, sito presso la strada Statale n. 124 – traversa interna.

ART. 269

Il cimitero è dotato di una camera mortuaria per la sosta dei feretri che arrivano dopo il termine di polizia mortuaria e quelli per i quali non è stato possibile effettuare in giornata, per qualsiasi motivo, inumazione o tumulazione, ed anche del deposito di osservazione, delle celle frigorifere e della sala di autopsia.

ART. 270

Fare propri i contenuti della deliberazione della G.M. n. 220 del 05.12.2008 nella parte relativa alla rateizzazione dei pagamenti dei colombari la cui disciplina resta determinata come di seguito.

- **Concedere la facoltà di rateizzare la spesa complessiva in 6 / 12 /18 mesi ognuna comprensiva degli interessi legali e sempre con l'onere della polizza fidejussoria di garanzia.**
- **Dare atto che rimane propria facoltà concedere la possibilità di deroga a quanto stabilito nel superiore punto a persone che lamentano disagi economico-sociali tali da non poter aderire alle richieste di pagamento o alle forme di rateizzazione di cui sopra, a mezzo di una diversa e particolare rateizzazione anche senza l'onere della polizza fidejussoria di garanzia, subordinando però la stipula contrattuale al completo pagamento delle somme dovute, fermo restando l'obbligo di produrre idonea documentazione da cui si evince che il reddito posseduto, in riferimento ai rispettivi nuclei familiari, non superi il minimo vitale di cui alla Circolare dell'Assessorato EE.LL. n. 08 del 27.06.1996 e s.m.i. e del Decreto Assessoriale n. 867/S7 del 15.04.2003.**

